

Novità in materia di riforma del processo tributario contenute nella conversione del dl Pnrr

# Contenzioso fiscale snellito

## Si va dal giudice monocratico per liti fino a 5 mila euro

DI IVANO TARQUINI

**D**al giudice monocratico tributario per contenziosi fino a 5 mila euro, mentre l'agenzia dell'entrate dovrà preparare gli elenchi delle cause presso la corte di cassazione estinte per tregua fiscale. Sono queste alcune novità in materia di riforma del processo tributario contenute nella conversione in legge del dl n.13 del 24 febbraio 2023, all'esame dell'aula del Senato. Le novità presenti all'art. 40 del decreto coinvolgono, dunque, il nuovo limite per adire al giudice monocratico, prima dell'entrata in vigore del decreto legge fissato a 3 mila euro, alcune disposizioni per velocizzare i tempi della giustizia tributaria alla luce della tregua fiscale, nonché, novità last minute, la riscrittura delle elezioni dei componenti dell'organo di governo della giustizia tributaria. Ma andiamo con ordine.

**La soglia di competenza del giudice monocratico.** Il primo punto riguarda la rivisitazione della soglia di competenza del giudice monocratico, figura introdotta con l'art.4-bis della riforma del processo tributario. Il giudizio innanzi alla nuova figura voluta dalla legge 130 dell'agosto 2022 dovrà essere individuata nelle cause con un valore non superiore a 5 mila euro, mutato rispetto all'iniziale valore dei 3 mila euro, che rappresenta anche la soglia per avvalersi o meno della difesa tecnica. Al fine di poter stabilire il valore della lite, si deve in-

tendere l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

**Maggiore celerità nell'estinzione dei giudizi condonati.** Altra questione, che riguarda la conversione in legge del decreto, è quella riguardante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei contenziosi interessati alla definizione agevolata pendenti presso la suprema corte di cassazione. Al fine di monitorare ed efficientare l'operatività delle varie norme presenti nella tregua fiscale, viene disposto a carico dell'agenzia delle entrate il deposito di un elenco delle cause tributarie presso la cancelleria della cassazione, nel quale sono elencati i contenziosi in via di definizione agevolata con i versamenti effettuati, cui non è stato disposto il diniego alla definizione. Il tutto è finalizzato a rendere più celere la dichiarazione dell'estinzione dei giudizi condonati. questa norma infatti è stata pensata al fine di rispondere alle esigenze della missione 1, componente 1, asse 1 del Pnrr.

**Nuove regole per la composizione del consiglio di presidenza.** Ma, all'interno del dl in conversione, è anche presente la volontà del legislatore di cambiare la norma sull'elezione del consiglio di presidenza, eliminando delle pregresse riserve in capo alla magistratura togata. con l'art. 40 del dl, è modificato il comma 5 dell'art.8 della legge

sulla riforma del processo tributario. E' previsto che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria dovrà essere eletto non dopo il 31 maggio 2023 e, rispetto alla ad una prima versione, viene eliminata la riserva prevista ai togati che prima della novità avevano assicurata "la rappresentanza in consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7".

Nella nuova versione è prevista che la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, deve essere così stabilita: "Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possono ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo". Quindi è prevista la stretta verso i candidabili togati che dovranno però scegliere di presentare la propria candidatura o di continuare a svolgere le funzioni di giudice, in quanto una volta eletti in consiglio saranno posti fuori ruolo.

— © Riproduzione riservata — ■

